

18 aprile 2013



L'elezione del **Presidente** della **Repubblica**

A cura dell'Ufficio Aula e dell'Ufficio Documentazione e Studi
del Gruppo parlamentare PD della Camera dei deputati



IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Le norme e le procedure per la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica sono contenute negli articoli 85 e 86 della Costituzione e prevedono tre situazioni:

- a) **convocazione in situazione di normalità.** La convocazione del Parlamento in seduta comune – la convocazione non l'effettiva riunione con l'inizio delle votazioni – viene diramata trenta giorni prima che si concluda il settennato (*art. 85, comma 2 della Costituzione*);
- b) **convocazione a Camere sciolte.** In caso di Camere sciolte non si applica il secondo comma dell'art. 85, bensì il terzo, che recita: *“Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica”*;
- c) **convocazione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Repubblica.** In caso di dimissioni, si applica il secondo comma dell'articolo 86 il quale prevede che *“in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni ...”*.

La dottrina prevalente e la prassi costante computano l'inizio del settennato dal giorno del giuramento e non da quello dell'elezione.

Il settennato di Napolitano ha avuto inizio il 15 maggio 2006, data del giuramento e non il 10 maggio giorno dell'elezione.

INIZIO DELLE VOTAZIONI

Nelle precedenti elezioni del Presidente della Repubblica, lo spazio di tempo intercorso tra la diramazione della convocazione e l'inizio della seduta comune è stato generalmente compreso fra i dieci giorni (1964, 1971) ed i quindici giorni (1985, 1992, 1999). Questo lasso di tempo serve soprattutto per le comunicazioni ai Consigli Regionali sugli adempimenti loro richiesti e l'elezione dei delegati regionali.

PRIMO ADEMPIMENTO PER IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

All'inizio della riunione del Parlamento in seduta comune, il Presidente, dopo aver consultato gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, si pronuncia sulla validità delle elezioni dei delegati effettuate dai Consigli e dalle Assemblee regionali.

L'8 maggio 2006 all'inizio della seduta comune il Presidente della Camera Bertinotti comunicò che:

“sulla base della consolidata prassi costituzionale, che attribuisce al Presidente del Parlamento in seduta comune il potere di decidere, in via definitiva, sulla legittimità dei titoli dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, ho proceduto alla relativa verifica dei poteri. Dopo aver consultato i membri degli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento, ho riconosciuto valide tutte le elezioni dei delegati effettuate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, non accogliendo altresì l'unico ricorso presentato relativo alla regione Campania. L'elezione dei delegati da parte di tutti i consigli regionali è stata infatti conforme al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, secondo il quale all'elezione del Presidente della Repubblica «partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato». Su questa base, in ogni consiglio regionale si è proceduto alla votazione con il sistema del voto limitato.”

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

Il Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali risulta così composto: 630 deputati; 319 senatori di cui 4 senatori a vita o di diritto (Giulio Andreotti, Carlo Azeglio Ciampi, Emilio Colombo, Mario Monti), 58 delegati regionali (tre per ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha solo uno) per un totale di 1007 grandi elettori.

(Art. 83, commi 1 e 2 della Costituzione)

QUORUM

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea, pari a 672 voti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, pari a 504 voti.

(Art. 83, comma 3 della Costituzione)

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune si applica il Regolamento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

(Art. 91 della Costituzione)

NATURA E POTERI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Per quanto concerne i poteri del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, la prassi costante va nel senso che esso - in quanto "collegio imperfetto" - debba limitarsi alla votazione dell'oggetto all'ordine del giorno cioè l'elezione del Presidente senza poter discutere o deliberare su altre questioni.

SISTEMA DI VOTAZIONE

Si procede prima alla chiama dei senatori, iniziando dai senatori a vita, quindi alla chiama dei deputati e infine, alla chiama dei delegati regionali. La chiama avviene, come di consueto, con il supporto del sistema elettronico. Sul tabellone alla sinistra del Presidente compariranno progressivamente i nomi degli elettori in procinto di essere chiamati. Ciascun elettore, dopo essere stato chiamato, all'atto di accedere alla cabina riceve una scheda, nella quale può indicare un solo nominativo. Le schede recanti più di un nome sono considerate nulle. Lo spoglio avviene in seduta pubblica.

CADENZA DELLE VOTAZIONI

Per quanto riguarda la cadenza delle votazioni, manca una prassi certa. Nel corso delle varie sedute comuni (la seduta comune è considerata come un'unica seduta, anche se si sviluppa in più giorni) si sono svolti, in alcune giornate un solo scrutinio, in altre perfino tre.

In vista della seduta comune del 18 aprile p.v. è convocata per mercoledì 17, alle ore 16, la Conferenza congiunta dei Presidenti di gruppo di Camera e Senato, presso la Sala della Regina, per stabilire la cadenza e la modalità delle votazioni che, presumibilmente, dovrebbero prevedere nelle sedute di giovedì e venerdì due scrutini, rispettivamente alle ore 10 e alle ore 15.30.

SEGRETEZZA DEL VOTO

Nel corso dello svolgimento della seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica – 13/25 maggio 1992 – a seguito delle discordanze emerse tra il numero dei votanti e quello delle schede e della reiterata richiesta di Marco Pannella di adottare misure per garantire la segretezza del voto, il Presidente del Parlamento in seduta comune, Scalfaro – nelle votazioni del 17 maggio – introdusse significative novità nelle procedure di voto, rendendole analoghe a quelle seguite nei collegi elettorali ordinari. *Dispose infatti che le schede venissero timbrate e siglate dal Segretario generale della Camera, essendo la Camera responsabile delle sedute comuni del Parlamento; che i grandi elettori entrati nel corridoio sotto il banco della Presidenza, ricevessero la scheda – timbrata e siglata – e la matita, entrassero nelle apposite cabine, che fecero così la loro apparizione, votassero e, uscendo, deponessero la scheda nell'urna, di fronte alla quale vi sarebbe stato un segretario di Presidenza.*

Composizione dei Gruppi

CAMERA DEI DEPUTATI	630	SENATO (compresi 4 senatori a vita)	319
Partito Democratico	293	Partito Democratico	107
Movimento 5 stelle	109	Popolo della Libertà	91
Popolo della Libertà	97	Movimento 5 stelle	53
Scelta Civica	47	Scelta Civica	21
Sinistra Ecologia e Libertà	37	Lega Nord e Autonomie	16
Lega Nord	20	Grandi Autonomie e Libertà	10
Fratelli d'Italia	9	Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)	10
Misto	18	Misto	11
Centro democratico	5		
MAIE-Movimento associativo italiani all'estero	3		
Minoranze linguistiche	5		
Deputati non iscritti ad alcuna componente	5		

Designazione delegati regionali per l'elezione del XII Presidente della Repubblica

PD	23
PDL	23
Lega Nord	4
UDC	2
Con Ambrosoli Presidente - Patto Civico	1
Lista Crocetta	1
PDCI	1
SEL	1
SVP	1
Union Valdotaïne	1
TOTALE	58

REGIONE	DELEGATI REGIONALI
Abruzzo	Giovanni Chiodi (PDL) – Presidente Regione Camillo D'Alessandro (PD) – Consigliere Nazario Pagano (PDL) – Presidente Consiglio
Basilicata	Paolo Castelluccio (PDL) – Consigliere Vito De Filippo (PD) – Presidente Regione Vincenzo Santochirico (PD) – Presidente Consiglio
Calabria	Giampaolo Chiappetta (PDL) – Consigliere Sandro Principe (PD) – Consigliere Giuseppe Scopelliti (PDL) – Presidente Regione
Campania	Stefano Caldoro (PDL) – Presidente Regione Paolo Romano (PDL) – Presidente Consiglio Giuseppe Russo (PD) – Consigliere
Emilia Romagna	Enrico Aimi (PDL) – VicePresidente Consiglio Palma Costi (PD) – Presidente Consiglio Vasco Errani (PD) – Presidente Regione
Friuli Venezia Giulia	Franco Brussa (PD) – Consigliere segretario Luca Ciriani (PDL) – VicePresidente Regione Maurizio Franz (LN) – Presidente Consiglio
Lazio	Mario Abbruzzese (PDL) – Consigliere Daniele Leodori (PD) – Presidente Consiglio Nicola Zingaretti (PD) – Presidente Regione
Liguria	Claudio Burlando (PD) – Presidente Regione Rosario Monteleone (UDC) – Presidente Consiglio Luigi Morgillo (PDL) – VicePresidente Consiglio
Lombardia	Umberto Ambrosoli (Patto Civico) – Consigliere Raffaele Cattaneo (PDL) – Presidente Consiglio Roberto Maroni (LN) – Presidente Regione
Marche	Giacomo Bugaro (PDL) – VicePresidente Consiglio Vittoriano Solazzi (PD) – Presidente Consiglio Gian Mario Spacca (PD) – Presidente Regione
Molise	Salvatore Ciocca (PD) – Consigliere Angiolina Fusco Perrella (PDL) – Consigliere Francesco Totaro (PD) – Consigliere
Piemonte	Roberto Cota (LN) – Presidente Regione Luca Pedrale (PDL) – Consigliere Wilmer Ronzani (PD) – Consigliere
Puglia	Onofrio Introna (SEL) – Presidente Consiglio Antonio Maniglio (PD) – VicePresidente Consiglio Nicola Marmo (PDL) – VicePresidente Consiglio
Sardegna	Ugo Cappellacci (PDL) – Presidente Regione Giampaolo Diana (PD) – Consigliere Claudia Lombardo (PDL) – Presidente Consiglio
Sicilia	Giovanni Ardizzone (UDC) – Presidente Assemblea Francesco Cascio (PDL) – Consigliere Rosario Crocetta (Lista Crocetta) – Presidente Regione
Toscana	Roberto Benedetti (PDL) – VicePresidente Consiglio Enrico Rossi (PD) – Presidente Regione Alberto Monaci (PD) – Presidente Consiglio
Trentino Alto Adige	Pino Morandini (PDL) – Consigliere Alberto Pacher (PD) – Presidente Regione Rosa Thaler Zelger (SVP) – Presidente Consiglio
Umbria	Eros Brega (PD) – Presidente Consiglio Catuscia Marini (PD) – Presidente Regione Massimo Mantovani (PDL) – Consigliere
Valle d'Aosta	Augusto Rollandin (UV) – Presidente Regione
Veneto	Franco Bonfante (PD) – VicePresidente Consiglio Clodovaldo Ruffato (PDL) – Presidente Consiglio Luca Zaia (LN) – Presidente Regione

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VII:

Delle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere riunite

Art. 35

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

REGOLAMENTO DEL SENATO

Capo VIII - Delle sedute comuni delle due Camere

Articolo 65

Regolamento delle sedute comuni delle due Camere.

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

Costituzione della Repubblica italiana
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica
Titolo II: Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88¹

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Parte seconda: Ordinamento della Repubblica **Titolo I: Il Parlamento; Sezione I: Le Camere**

Articolo 63


Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

1 Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1


Scrutini e giorni di votazione

	scrutini	giorni di votazione
Luigi Einaudi - dal 1948 al 1955	4	2
Giovanni Gronchi - dal 1955 al 1962	4	2
Antonio Segni - dal 1962 al 1964	9	5
Giuseppe Saragat - dal 1964 al 1971	21	13
Giovanni Leone - dal 1971 al 1978	23	16
Sandro Pertini - dal 1978 al 1985	16	10
Francesco Cossiga - dal 1985 al 1992	1	1
Oscar Luigi Scalfaro - dal 1992 al 1999	16	12
Carlo Azeglio Ciampi - dal 1999 al 2006	1	1
Giorgio Napolitano - dal 2006 al 2013	4	3



Voti ottenuti

	votanti	voti ottenuti	%
Luigi Einaudi	871	518	54,6
Giovanni Gronchi	833	658	78
Antonio Segni	842	443	51,9
Giuseppe Saragat	927	646	67
Giovanni Leone	996	518	51,4
Sandro Pertini	995	832	82,4
Francesco Cossiga	977	752	74,3
Oscar Luigi Scalfaro	1002	672	66,2
Carlo Azeglio Ciampi	990	707	71
Giorgio Napolitano	990	543	54,3



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA dal 1948

Enrico De Nicola (Capo provvisorio dello Stato). A norma della prima disposizione transitoria della Costituzione, dal 1° gennaio 1948 ha assunto il titolo di Presidente della Repubblica.

Legislatura	Eletti	Convocazione Parlamento in seduta comune	Riunione Parlamento in seduta comune	Durata votazioni	Elezione	Giuramento	Scadenza del mandato
I	Luigi Einaudi	8 maggio 1948	10 maggio 1948	dal 10 all'11 maggio 1948 (4 scrutini)	Eletto l'11 maggio 1948 con 518 voti (maggioranza 451)	12 maggio 1948	11 maggio 1955
II	Giovanni Gronchi	11 aprile 1955	28 aprile 1955 (gg. 13 prima della scadenza)	dal 28 al 29 aprile 1955 (4 scrutini)	Eletto il 29 aprile 1955 con 658 voti (maggioranza 422)	11 maggio 1955	11 maggio 1962
III	Antonio Segni	10 aprile 1962	2 maggio 1962 (gg. 9 prima della scadenza)	dal 2 al 6 maggio 1962 (9 scrutini)	Eletto il 6 maggio 1962 con 443 voti (maggioranza 428)	11 maggio 1962	11 maggio 1969 dimissioni: 6 dicembre 1964
IV	Giuseppe Saragat	6 dicembre 1964	16 dicembre 1964	dal 16 al 28 dicembre 1964 (21 scrutini)	Eletto il 28 dicembre 1964 con 646 voti (maggioranza 482)	29 dicembre 1964	29 dicembre 1971
V	Giovanni Leone	29 novembre 1971	9 dicembre 1971 (gg. 20 prima della scadenza)	dal 9 al 24 dicembre 1971 (23 scrutini)	Eletto il 24 dicembre 1971 con 518 voti (maggioranza 505)	29 dicembre 1971	29 dicembre 1978 dimissioni: 15 giugno 1978

Legislatura	Eletti	Riunione Parlamento in seduta comune	Elezione	Scadenza del mandato	Elezione	Giuramento	Scadenza del mandato
VII	Alessandro Pertini	19 giugno 1978	29 giugno 1978	dal 29 giugno all'8 luglio 1978 (16 scrutini)	Eletto l'8 luglio 1978 con 832 voti (maggioranza 506)	9 luglio 1978	9 luglio 1985 dimissioni: 29 giugno 1985
IX	Francesco Cossiga	9 giugno 1985	24 giugno 1985 (<i>gg. 15 prima della scadenza</i>)	24 giugno 1985 (1 scrutinio)	Eletto il 24 giugno 1985 con 752 voti (maggioranza 674)	3 luglio 1985	3 luglio 1992 dimissioni: 28 aprile 1992
XI	Oscar Luigi Scalfaro	28 aprile 1992	13 maggio 1992	dal 13 maggio al 25 maggio 1992 (16 scrutini)	Eletto il 25 maggio 1992 con 672 voti (maggioranza 508)	28 maggio 1992	28 maggio 1999 dimissioni: 15 maggio 1999
XIII	Carlo Azeglio Ciampi	28 aprile 1999	13 maggio 1999 (<i>gg. 15 prima della scadenza</i>)	13 maggio 1999 (1 scrutinio)	Eletto il 13 maggio 1999 con 707 voti (maggioranza 674)	18 maggio 1999	18 maggio 2006 dimissioni: 15 maggio 2006
XV	Giorgio Napolitano	4 maggio 2006	8 maggio 2006 (<i>gg. 10 prima della scadenza</i>)	dall'8 al 10 maggio 2006 (4 scrutini)	Eletto il 10 maggio 2006 con 543 voti (maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 505)	15 maggio 2006	15 maggio 2013